

19.2.2014

A7-0096/235

## **Emendamento 235**

**Cornelia Ernst**

a nome del gruppo GUE/NGL

### **Relazione**

**A7-0096/2014**

**Agustín Díaz de Mera García Consuegra**

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Vigilanza *del garante europeo della protezione dei dati***

#### **Vigilanza *dell'autorità di controllo comune***

1. **Il** garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine **esso** assolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3.

1. **Un'autorità di controllo comune indipendente, costituita dal** garante europeo della protezione dei dati **e dall'organo di controllo comune** ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine **essa** assolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3.

***L'autorità di controllo comune è formata dal garante europeo della protezione dei dati e da un massimo di due membri o rappresentanti delle autorità nazionali indipendenti preposte al controllo della protezione dei dati di ciascuno Stato membro. Tali membri o rappresentanti sono in possesso delle capacità richieste e sono nominati per cinque anni. Il Garante europeo della protezione dei dati e ciascuna delegazione dispongono di un voto.***

***L'autorità di controllo comune sceglie un presidente tra i suoi membri.***

***Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessun'altra autorità.***

***L'autorità di controllo comune adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.***

2. In applicazione del presente regolamento, ***il garante europeo della protezione dei dati:***

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
  - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
  - c) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
  - d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che siano adottate regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
  - e) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4;
  - f) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e registrati a norma dell'articolo 42, paragrafo 4;
  - g) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli.
3. In applicazione del presente regolamento, ***il garante europeo della protezione dei dati*** può:

2. In applicazione del presente regolamento ***l'autorità di controllo comune:***

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
  - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
  - c) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
  - d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che siano adottate regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
  - e) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4;
  - f) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e registrati a norma dell'articolo 42, paragrafo 4;
  - g) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli.
3. In applicazione del presente regolamento, ***l'autorità di controllo comune*** può:

- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;
- d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;
- e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
- f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
- g) adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;
- i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

**4. *Il garante europeo della protezione dei dati*** ha il potere di:

- a) ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
- b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;
- d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;
- e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
- f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
- g) adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;
- i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

**4. *L'autorità di controllo comune*** ha il potere di:

- a) ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
- b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

5. **Il garante europeo della protezione dei dati** elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto **è parte integrante del** rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

6. I membri e il personale **del garante europeo della protezione dei dati** sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 69.

5. **L'autorità di controllo comune** elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto **può essere pubblicato congiuntamente al** rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

6. I membri e il personale **dell'autorità di controllo comune** sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 69.

Or. en

#### *Motivazione*

*The current proposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already got extensive experience in dealing with Europol's data exchange model, and it would be ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primordial that both the national DPAs and the EDPS are involved on an equal footing. This is best done by creating a Joint Supervisory Authority.*

19.2.2014

A7-0096/236

**Emendamento 236**

**Cornelia Ernst**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0096/2014**

**Agustín Díaz de Mera García Consuegra**

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 53**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Controllo parlamentare

Controllo parlamentare *congiunto*

1. *Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta di questi, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.*

1. *Il meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, congiuntamente ai parlamenti nazionali, si sostanzia in un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, da istituire nell'ambito della commissione competente del Parlamento europeo, composto da tutti i membri della citata commissione, da un rappresentante della commissione competente dei parlamenti nazionali per ciascuno Stato membro e da un supplente. Gli Stati membri con sistemi parlamentari bicamerali possono invece essere rappresentati da un rappresentante per ciascuna camera.*

2. *Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.*

2. *Le riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono sempre indette dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e si tengono nei locali dello stesso. Le riunioni sono copresiedute dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.*

3. *Il gruppo di controllo parlamentare congiunto verifica l'applicazione delle*

*disposizioni del presente regolamento, in particolare in relazione al loro impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.*

*4. A tal fine, il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita le seguenti prerogative:*

*a) può invitare a comparire il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione per discutere di questioni inerenti a Europol tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;*

*b) può invitare a comparire il garante europeo della protezione dei dati, con cadenza almeno annuale, per discutere di questioni inerenti alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, della protezione dei dati personali, in relazione alle operazioni di Europol, tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza.*

*c) ha il potere di svolgere indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito al Parlamento europeo e al pubblico entro un termine ragionevole;*

*d) può formulare proposte volte a porre rimedio a inadempienze nell'applicazione del presente regolamento, al fine di sostenere la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;*

*e) può ordinare al consiglio di amministrazione di destituire il direttore esecutivo qualora dalla verifica del presente regolamento siano emerse ripetute irregolarità e in caso di applicazione inadeguata delle proposte intese a ovviare a siffatte violazioni e a migliorare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;*

*f) approva il programma di lavoro annuale a norma dell'articolo 15;*

*g) approva la nomina del direttore esecutivo;*

*h) qualora siano state riscontrate irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, cui non sia stato posto rimedio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;*

*i) può ottenere l'accesso ai locali di Europol al fine di verificare in maniera esaustiva l'applicazione del presente regolamento, come enunciato nel presente articolo.*

*5. Onde facilitare l'esercizio dei suoi poteri, alle riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono illustrati e discussi i seguenti documenti:*

*– le bozze del programma annuale di lavoro e del programma pluriennale di lavoro, di cui all'articolo 15;*

*– la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 14;*

*– il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di vigilanza riguardanti Europol, di cui all'articolo 46;*

*– la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione per esaminare l'efficacia e l'efficienza di Europol, di cui all'articolo 70.*

*6. Le seguenti persone compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto su sua richiesta:*

*– i candidati prescelti per il posto di direttore esecutivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2;*

*– il direttore esecutivo di cui si è deciso di prorogare il mandato, come disposto all'articolo 56, paragrafo 5;*

*– il direttore esecutivo affinché riferisca in merito all'espletamento delle sue funzioni.*

*Il presidente del consiglio di amministrazione informa il gruppo di controllo parlamentare congiunto prima di destituire il direttore esecutivo dal suo incarico e comunica le ragioni di tale*

**3. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento**, Europol trasmette al **Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali**, a titolo informativo, tenuto conto degli **obblighi** del segreto e della riservatezza:

- a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

*decisione.*

**7. Il Parlamento europeo adegua il proprio regolamento al fine di esercitare le prerogative attribuitegli dal presente regolamento.**

**8. Inoltre** Europol trasmette al **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, a titolo informativo, tenuto conto, *se del caso*, degli **obblighi** del segreto e della riservatezza:

- a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

**6. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può richiedere qualsiasi documento pertinente necessario allo svolgimento dei suoi compiti, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>1bis</sup> e la regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo.**

**7. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche delle attività di vigilanza relative a Europol per il Parlamento europeo.**

---

<sup>1bis</sup> **Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.**

Or. en